

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 26/07/2023

FATTO

Con ricorso pervenuto il 12.04.2023 il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2018, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante delegazione di pagamento sottoscritto nel 2013. Chiede all'ABF di disporre il rimborso da parte dell'intermediario delle Commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento, delle Commissioni mandataria per la gestione, delle Commissioni intermediario del credito, del premio assicurativo rischio vita e del premio assicurativo rischio perdita occupazione, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, per un totale di € 2.578,73.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Preliminarmente, sostiene la non applicabilità dei principi sanciti dalla CGUE con la sentenza Lexitor, in quanto il contratto oggetto del ricorso è stato stipulato in data antecedente al 25.07.2021, data di entrata in vigore dell'art. 11-*octies* del D.L. del 25.05.2021 n. 73. Nel merito, afferma di avere rimborsato gli oneri dovuti in conformità alle previsioni contrattuali, come risulta da conteggio estintivo; la non rimborsabilità dei costi cd. *up front*, in quanto essi remunerano attività interamente maturate al momento del perfezionamento del contratto, come risulta dalla disciplina contrattuale (cfr. sezioni 2, lett. a), lett. c) e 4 del SECCI); l'avvenuto rimborso dei costi relativi ai premi assicurativi non goduti da parte della

compagnia assicuratrice e da parte della medesima odierna resistente, secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
Con repliche e controrepliche, la parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento, stipulato nel 2013 ed estinto anticipatamente nel 2018.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

La Corte ha quindi affermato che *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento aveva affermato che *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei*

costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Tenuto conto degli orientamenti condivisi tra i Collegi si rappresenta che le Commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento sono da considerare *up front*; le Commissioni mandataria per la gestione sono invece *recurring*; le Commissioni intermediario del credito sono *up front*. Quanto al richiesto rimborso del premio assicurativo rischio vita, l'intermediario produce il modulo di adesione ad entrambe le polizze sottoscritto dal Cliente, nel quale questi dichiara di aver ricevuto ed accettato le condizioni generali del contratto, nonché le condizioni generali di contratto aventi data coerente con quella della stipula del contratto di finanziamento. Queste riportano i criteri di calcolo applicabili in occasione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento. Orbene, per il rimborso del premio assicurativo rischio vita, il Collegio ritiene che possa applicarsi il criterio contrattuale, mentre per il rimborso del premio dell'assicurazione rischio impiego questo non sia possibile. Se, infatti, è vero che ricorrerebbero alcune delle condizioni enunciate dai Collegi territoriali per tale opzione, è anche vero che, secondo un recente orientamento dei Collegi (si veda, ad es., Collegio di Napoli, dec. n. 317/22), il detto criterio non possa applicarsi (e debba, invece, applicarsi quello *pro rata temporis*) quando, ancorché le condizioni di polizza siano state comunicate al cliente e da lui accettate, la clausola relativa al criterio di rimborso degli oneri assicurativi risulti non comprensibile. Ciò avviene, ad esempio, quando il criterio sia espresso attraverso formule matematiche non chiarite da esempi o casi-tipo. E' quanto accade nel caso presente.

Il Collegio, in base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dalla ricorrente, ritiene che il dovuto sia da quantificarsi sulla base della seguente tabella, considerandosi che dalla somma da essa risultante deve essere detratto quanto l'intermediario sostiene la Compagnia assicurativa abbia già rimborsato (€ 137,99 per rischio vita, € 383,40 per rischio impiego). Sebbene l'incasso non sia provato, con le repliche il ricorrente non ha contestato tale affermazione.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,15%						
Denominazione oneri		% rapportata al TAN	39,03%						
Commissioni mandataria per il perfezionamento				794,40 €	Up front	Curva degli interessi	310,05 €		310,05 €
Commissioni mandataria per la gestione				794,40 €	Recurring	Pro rata temporis	476,64 €	476,64 €	0,00 €
Commissioni intermediario del credito				2.125,02 €	Up front	Curva degli interessi	829,40 €		829,40 €
Premio assicurativo rischio vita				291,94 €	Recurring	Criterio contrattuale		//	
Premio assicurativo rischio perdita occupazione				1.086,53 €	Recurring	Pro rata temporis	651,92 €		651,92 €
Totale									1.791,37 €

In conclusione, alla ricorrente spetta il rimborso di complessivi € 1.407,97, oltre a quanto dovuto, secondo contratto, a titolo di oneri assicurativi per il rischio vita, più gli interessi sul totale dalla data del reclamo fino a quella dell'effettivo soddisfo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.407,97, oltre a quanto dovuto a titolo di oneri assicurativi per il rischio vita, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI